

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua dal T. Rianasso e da due sorgenti, in Comune di Forno Canavese, in misura di litri/sec max 0,035 e medi 0,0238 ad uso agricolo, senza restituzione.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 915-42222/2012 del 30/10/2012 - Codice univoco: TO-A-10376

TO-S-10052

TO-S-10053

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(...omissis...)

Determina

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Vieta Roberto Carlo Gianni (omissis) con sede legale in Forno Canavese Frazione Cimapiasole, 105 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Rianasso e da due sorgenti (bacino del T. Malone - sottobacino T. Viana), in Comune di Forno Canavese in misura di litri/sec massimi 0,035 e medi 0,0238 ad uso agricolo per irrigare 0,43 ettari di terreno;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/10/2012:

"(...omissis...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R, per quanto concerne la derivazione dal T. Rianasso l'esercizio della derivazione puó avvenire in deroga al valore del DMV in quanto trattasi di prelievo di portata massima inferiore a 2 litri al secondo, fatta salva la necessita' di mantenere la continuita' idrica longitudinale del corso d'acqua. Per quanto concerne le due derivazioni da sorgente, sulla base dello stesso regolamento regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima pari ad un terzo della portata istantanea di ciascuna sorgente. L'esercizio della derivazione dovrá essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltá dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrá adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore

delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.
(...omissis...)"